

**Ordinanza  
dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari  
relativa al trattamento dei dati  
(Ordinanza FINMA sui dati)**

dell’8 settembre 2011

---

*Il Consiglio di amministrazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),*

visto l’articolo 23 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007<sup>1</sup> sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA),

*ordina:*

**Art. 1**            Oggetto

<sup>1</sup> La FINMA raccoglie in una collezione i dati relativi alle persone per le quali la garanzia di un’attività irreprensibile ai sensi delle leggi sui mercati finanziari e della LFINMA è incerta o non è data.

<sup>2</sup> Lo scopo della collezione di dati è assicurare che solo le persone in grado di fornire la garanzia di irreprensibilità necessaria:

- a. siano incaricate dell’amministrazione o della direzione degli assoggettati; o
- b. detengano partecipazioni determinanti presso gli assoggettati.

**Art. 2**            Responsabilità

<sup>1</sup> La direzione della FINMA disciplina in un regolamento per il trattamento dei dati:

- a. le misure organizzative e tecniche per la garanzia della sicurezza dei dati;
- b. il controllo del trattamento dei dati; e
- c. i diritti di accesso e di consultazione delle singole categorie di collaboratori della FINMA.

<sup>2</sup> I dati sono trattati dal servizio della FINMA responsabile della compliance. Esso assicura la verificabilità del trattamento dei dati dalla raccolta all’archiviazione o alla distruzione di questi ultimi. Tiene un elenco dei collaboratori che hanno diritto di accesso e consultazione.

<sup>3</sup> Il servizio informatico della FINMA garantisce la gestione tecnica.

RS 956.124

<sup>1</sup> RS 956.1

**Art. 3** Contenuto della collezione di dati

La collezione contiene i seguenti dati:

- a. cognome e nome;
- b. data di nascita;
- c. sesso;
- d. luogo d'origine;
- e. nazionalità dei cittadini stranieri;
- f. indirizzo;
- g. lingua materna;
- h. formazione;
- i. professione;
- j. luogo di lavoro;
- k. qualifiche;
- l. situazione patrimoniale;
- m. assicurazioni;
- n. estratti del registro di commercio e del registro esecuzioni e fallimenti;
- o. sentenze penali, civili e amministrative;
- p. provvedimenti di diritto del lavoro e provvedimenti amministrativi;
- q. rapporti di società di audit e persone incaricate della FINMA.

**Art. 4** Sicurezza dei dati

<sup>1</sup> I dati raccolti in forma cartacea devono essere conservati sotto chiave.

<sup>2</sup> La sicurezza dei dati è retta per il rimanente dall'ordinanza del 14 giugno 1993<sup>2</sup> relativa alla legge federale sulla protezione dei dati.

<sup>3</sup> Il servizio responsabile della compliance e il servizio informatico della FINMA adottano nei loro ambiti le misure organizzative e tecniche adeguate per garantire la sicurezza dei dati.

**Art. 5** Raccolta dei dati

<sup>1</sup> La FINMA raccoglie i dati nel quadro della sua attività di vigilanza conformemente alle leggi sui mercati finanziari e alla LFINMA.

<sup>2</sup> RS 235.11

<sup>2</sup> La FINMA raccoglie dati presso:

- a. gli assoggettati;
- b. i datori di lavoro;
- c. la persona interessata;
- d. i richiedenti;
- e. le autorità svizzere ed estere;
- f. le parti di un procedimento;
- g. le società di audit e le persone incaricate della FINMA;
- h. i terzi che comunicano dati alla FINMA di propria iniziativa.

**Art. 6** Diritto d'informazione

Le persone interessate possono richiedere alla FINMA informazioni sui propri dati personali contenuti nella collezione di dati.

**Art. 7** Rettifica dei dati

La FINMA rettifica o distrugge senza indugio i dati errati o incompleti o non conformi allo scopo della collezione di dati.

**Art. 8** Comunicazione dei dati

La FINMA può comunicare i dati se sussiste una base legale o se la persona interessata vi acconsente per scritto.

**Art. 9** Conservazione

<sup>1</sup> I dati personali sono conservati:

- a. per un periodo di dieci anni dall'ultima registrazione;
- b. per un periodo di 20 anni dall'ultima registrazione, se in base a una sentenza penale o a un accertamento definitivo della FINMA essa riguardava l'esercizio di un'attività in assenza dell'autorizzazione necessaria da parte della FINMA.

<sup>2</sup> Scaduto il termine di conservazione, i dati vengono cancellati presso la FINMA e trasmessi all'Archivio federale per conservazione. I dati che l'Archivio federale ritiene privi di valore archivistico vengono distrutti.

<sup>3</sup> Se la persona interessata intende assumere una posizione presso un assoggettato per cui è necessaria la garanzia di irreprensibilità e dalla relativa verifica della FINMA risulta una valutazione positiva, la registrazione di tale persona viene cancellata prima della scadenza dei termini di cui al capoverso 1.

**Art. 10**          Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2011.

8 settembre 2011

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari:

La presidente, Anne Héritier Lachat